

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della FIOM-CGIL sulle problematiche relative al negoziato per il contratto dei lavoratori metalmeccanici	119
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli, sulla situazione occupazionale nelle aree della Regione Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	119
---	-----

ATTI COMUNITARI:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento <i>Progress</i>). COM(2009)333 (<i>Esame e rinvio</i>)	120
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00054</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	129
7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00055</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	131

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	125
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	134
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	126

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti della FIOM-CGIL sulle problematiche relative al negoziato per il contratto dei lavoratori metalmeccanici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, avvertendo che i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno consegnato una documentazione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Pietro PANZETTA, Giuseppe D'ANGELO e Paolo PIZZUTI, *rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Teresa BELLANOVA (PD), Silvano MOFFA, *presidente*, a più riprese, Lucia CODURELLI (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdC) e Cesare DAMIANO (PD).

Pietro PANZETTA e Giuseppe D'ANGELO, *rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro*, forniscono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.15.

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli, sulla situazione occupazionale nelle aree della Regione Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni LOLLI (PD), Giulio SANTAGATA (PD), Maria Grazia GATTI (PD), a più riprese, Paola PELINO (PdL) e Massimiliano FEDRIGA (LNP).

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI svolge proprie considerazioni conclusive, anche replicando rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI COMUNITARI

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*).

COM(2009)333.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento,

l'esame del provvedimento in titolo, che può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto comunitario.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, osserva che la Commissione inizia l'esame della proposta di decisione presentata dalla Commissione europea il 2 luglio 2009, finalizzata ad istituire un nuovo strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione — *Progress*. Fa notare che si tratta di un'occasione particolarmente importante sia per la concretezza della misura prospettata, sia per le finalità perseguite, tra le quali l'obiettivo di aprire una strada all'imprenditorialità, segnatamente per talune categorie di persone. A tal fine, peraltro, segnala che tale proposta di decisione si inserisce anche nel solco di recenti iniziative legislative all'esame della XI Commissione, tra le quali cita, in particolare, la proposta di legge n. 2424, a prima firma del deputato Antonino Foti, che è attualmente all'esame in sede consultiva delle competenti Commissioni, per l'espressione del prescritto parere; rileva, pertanto, l'opportunità di fare riferimento anche a tale iniziativa normativa nell'eventuale documento finale da approvare in Commissione.

Osserva, poi, che la convinzione che l'Europa non debba solo affrontare la recessione, ma trasformarla in un'opportunità per creare occupazione, induce a valutare le misure necessarie per ovviare alle conseguenze sociali e occupazionali dell'attuale crisi, atteso che occorre dare ai lavoratori e alle imprese i mezzi necessari per adattarsi all'evoluzione di queste realtà: conservare l'occupazione, migliorare le competenze a tutti i livelli, favorire il reinserimento nel mondo del lavoro e garantire le condizioni per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Sottolinea che, partendo dalla comunicazione della Commissione europea « Guidare la ripresa in Europa » COM(2009)114 del 4 marzo 2009, che reca una serie di indicazioni che possono aiutare gli Stati

membri a definire e ad attuare politiche dell'occupazione efficaci, il Consiglio europeo di primavera e i tre seminari sull'occupazione svoltisi a Madrid, Stoccolma e Praga nell'aprile 2009 hanno definito tre grandi priorità: salvaguardare l'occupazione, creare posti di lavoro e promuovere la mobilità; migliorare le competenze e rispondere ai bisogni del mercato del lavoro; migliorare l'accesso all'occupazione. Sulla base di questo sforzo comune, fa notare che il 3 giugno 2009 la Commissione europea ha presentato la comunicazione « Un impegno comune per l'occupazione » (COM(2009)257), che propone di rafforzare la cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri e tra le parti sociali per un impegno comune sulle suddette tre grandi priorità al fine di consentire all'Unione europea di fare fronte alle sfide che l'attendono a medio e lungo termine e di assicurare la coerenza tra queste e le misure di rilancio a breve termine. Nella comunicazione si sottolinea altresì la necessità di rafforzare il ruolo degli Stati membri, con una partecipazione più forte dei parlamenti nazionali, delle parti sociali e delle altre parti interessate nell'elaborazione e nell'adozione dei programmi di riforma degli Stati membri.

Fa presente che il Consiglio europeo, nella riunione del 18 giugno 2009, riprendendo l'approccio proposto dalla Commissione, ha sottolineato l'esigenza di utilizzare tutti gli strumenti comunitari disponibili, quali il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di adeguamento alla globalizzazione. In particolare, la Commissione precisa che gli Stati membri saranno aiutati a mettere in atto misure di reazione rapida, che concentrino il sostegno finanziario del FSE, tra l'altro, su: promozione dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso la creazione di imprese e riduzione del costo del credito; azioni di sostegno per la formazione dei giovani; misure di attivazione e incentivi per le imprese che impiegano lavoratori svantaggiati. Le due possibilità di finanziamento accelerato per contribuire ad attuare le misure di ripresa degli Stati membri indicate dalla Commissione europea sono:

una modifica al regolamento dei fondi strutturali al fine di dare la possibilità agli Stati membri di non fornire il cofinanziamento nazionale nel 2009 e nel 2010; un nuovo strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione. Rileva, pertanto, che questo nuovo strumento, oggetto dell'atto comunitario in esame, è volto ad ampliare la gamma del sostegno finanziario mirato ai nuovi imprenditori nell'attuale contesto di stretta creditizia e ad attenuare l'impatto sociale della crisi; esso si configura quale azione concreta ed immediata nell'ambito delle succitate priorità al fine di dare la possibilità di un nuovo inizio ai disoccupati e aprire la strada all'imprenditorialità per alcuni dei gruppi più svantaggiati in Europa, nonché a migliorare l'accesso all'occupazione, in una logica di inclusione attiva.

Ai fini della proposta di decisione in esame, osserva che si applicano le definizioni di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; la platea dei beneficiari comprende: persone che hanno perso o rischiano di perdere il posto di lavoro e desiderano avviare una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma; persone svantaggiate, compresi i giovani, che desiderano avviare e sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma; microimprese dell'economia sociale che occupano persone che hanno perso il proprio posto di lavoro oppure che danno lavoro a persone svantaggiate, inclusi i giovani. I fondatori di microimprese saranno inoltre assistiti con servizi di orientamento, formazione, preparazione e rafforzamento delle capacità, oltre a beneficiare di agevolazioni sui tassi di interesse del FSE; si creeranno così le condizioni propizie all'attività imprenditoriale promuovendo, tra l'altro, lo sviluppo delle PMI.

Giudica particolarmente interessante il punto della comunicazione che fa riferimento alle garanzie e agli strumenti di condivisione del rischio, ricordando, a tale riguardo, che la Banca europea per gli investimenti (BEI), nel 2007, decise di

proporre alle banche intermediarie prodotti con ripartizione del rischio, con i quali l'organismo erogante garantisce una parte del rischio totale assunto dalla banca intermediaria per facilitare l'accesso in ulteriori segmenti di mercato, quale quello delle PMI per le quali il rischio è ritenuto troppo elevato e le garanzie insufficienti.

Segnala poi che, quanto all'incidenza sul bilancio, in seguito all'esame del progetto di relazione sulla proposta di decisione in titolo, da parte della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo, il 5 novembre è stata respinta la proposta della Commissione europea di riassegnare i fondi necessari – equivalenti a 100 milioni di euro – per lo strumento europeo di micro finanziamento a partire dal programma *Progress*, proponendo in alternativa di finanziare il suddetto strumento per un importo di 150 milioni di euro prevedendo una specifica voce di bilancio. Rileva, altresì, che sia il parere del Comitato economico e sociale sia quello del Comitato delle regioni dell'Unione europea, rispettivamente il 1° e il 7 ottobre 2009, avevano espresso analoghe perplessità, invitando la Commissione europea, tra l'altro a: prendere in considerazione altre fonti di finanziamento appropriate, temendo che lo stralcio di 100 milioni di euro dal programma *Progress*, da destinare al nuovo strumento, potesse compromettere gli obiettivi, l'impatto e l'efficacia del programma stesso; razionalizzare le iniziative comunitarie esistenti e ad accrescere la coerenza tra il nuovo strumento di microfinanziamento ed altri strumenti finanziari comunitari, in particolare *Progress*, FSE, Jasmine, Jeremie e CIP, nonché a garantirne il collegamento con i programmi nazionali, regionali e locali; differenziare con maggiore precisione gli specifici gruppi di destinatari delle iniziative.

In questa fase di illustrazione preliminare del provvedimento, ritiene infine essenziale sottolineare il valore aggiunto e la complementarietà dello strumento rispetto ad iniziative già esistenti a sostegno delle imprese a livello europeo, nazionale, re-

gionale e locale; in tale ottica, giudica particolarmente importante sensibilizzare le parti direttamente interessate, le istituzioni finanziarie e potenziali beneficiari, anche al fine di evitare un approccio dispersivo. Fa notare, quindi, che la proposta di decisione, che peraltro è in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 24 marzo 2009, segue la procedura di codecisione: in seguito al recente esame svolto dalla Commissione di merito del Parlamento europeo, il 16 novembre avrà luogo una riunione informale tra i rappresentanti di Commissione europea, Consiglio europeo e Parlamento europeo, al fine di trovare un accordo per consentire l'adozione dell'atto in prima lettura, presumibilmente il 15 dicembre 2009.

Alessia Maria MOSCA (PD), nel riservarsi di approfondire il merito del provvedimento in occasione della prossima seduta, chiede chiarimenti circa le modalità di esame della proposta di decisione in titolo, con particolare riferimento al contenuto e alla natura che assumerà il documento finale che la Commissione può approvare al termine del dibattito. Ritiene, infatti, che tale documento possa rappresentare un utile strumento di lavoro solo se sarà in grado di mettere pienamente in luce il contributo che il Parlamento può fornire sull'argomento in discussione.

Silvano MOFFA, *presidente*, conferma che il documento finale che la Commissione può approvare al termine dell'esame dell'atto comunitario in titolo costituisce, per certi versi, un atto di impulso da rivolgere al Governo per il seguito del negoziato in sede comunitaria e, al tempo stesso, un avviso che la stessa Commissione indirizza direttamente alle istituzioni comunitarie, prima della definitiva adozione dell'atto.

Maria Grazia GATTI (PD) chiede alla presidenza di chiarire i tempi entro i quali si intende procedere alla conclusione dell'esame del provvedimento in titolo, considerato anche che i suoi effetti avranno

efficacia non prima dell'anno 2011; in tal senso, prospetta l'opportunità di differire quanto meno la definitiva pronuncia della Commissione al momento in cui la proposta di decisione comunitaria entrerà in una fase di maggiore concretezza.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ribadire che la Commissione deve affrontare le tematiche oggetto del provvedimento in titolo nello spirito di una piena partecipazione alla soluzione delle questioni problematiche, ricorda che l'articolo 127, comma 2, del Regolamento prevede che il documento finale sia approvato entro trenta giorni dall'inizio dell'esame dell'atto comunitario. In tal senso, considerato anche che lo stesso relatore ha chiarito che, entro il 15 dicembre prossimo, potrebbe concludersi la prima lettura del provvedimento in ambito comunitario, ritiene che la fine del mese di novembre possa essere valutata come una data congrua per l'eventuale adozione di un documento finale da parte della Commissione, soprattutto se vi fosse l'intenzione di incidere concretamente nella fase negoziale tuttora aperta.

Ricorda, inoltre, che il documento finale, che la Commissione potrebbe approvare, sarebbe trasmesso direttamente alle istituzioni comunitarie, con ciò conferendosi un maggiore rilievo all'avviso del Parlamento italiano sull'argomento.

Maria Grazia GATTI (PD), alla luce dei chiarimenti forniti, torna a domandarsi se sia ragionevole prevedere che l'esame del provvedimento da parte della Commissione – con l'approvazione di un documento finale che rischia di restare «disatteso» in ambito comunitario – si concluda entro la fine del mese corrente, atteso che l'efficacia delle disposizioni in esso contenute è comunque differita al prossimo biennio.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ribadire che l'eventuale documento finale – proprio perché inviato direttamente alle istituzioni europee – potrà avere un'assoluta utilità in ambito negoziale, considerata

anche la lunghezza delle procedure di esame di tali tipologie di atti comunitari, segnala che, in ogni caso, vi è la possibilità per la Commissione di riprendere l'esame della proposta di decisione anche in occasione della sua seconda lettura in sede comunitaria, ove emergessero significativi elementi di novità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00054).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata il 29 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una nuova versione della risoluzione in discussione; in quella occasione, il rappresentante del Governo si è riservato di esprimere una più compiuta valutazione degli impegni contenuti nell'atto di indirizzo, chiedendo di poterne rinviare la deliberazione ad altra seduta, da convocare preferibilmente dopo la prevista sospensione dei lavori per il periodo estivo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, facendo seguito a quanto già indicato nella precedente seduta, fa presente che il Governo non è nelle condizioni di assumere

alcun impegno sul merito delle questioni poste dall'atto di indirizzo in discussione, in assenza del pronunciamento sulla materia da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che non è ancora stato reso e che non è previsto prima della fine dell'anno in corso.

Massimo VANNUCCI (PD), cofirmatario della risoluzione in titolo, pur comprendendo le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, ritiene indispensabile fornire elementi di chiarezza sulle complesse questioni che interessano la contribuzione previdenziale in favore dell'INPS, considerato anche che numerose sentenze della Corte di Cassazione su tale materia vengono spesso disattese o applicate in modo non appropriato. A tal fine, presenta una ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione (*vedi allegato 1*), che prevede esclusivamente un impegno del Governo a promuovere un indirizzo nei confronti dell'INPS non appena sarà acquisita la sentenza della Corte di Cassazione sull'argomento.

Giuliano CAZZOLA (PdL) prende atto che l'ulteriore nuova versione della risoluzione in titolo impegna il Governo esclusivamente ad attenersi alle indicazioni che emergeranno, in materia, dalla futura pronuncia della Corte di Cassazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un orientamento favorevole sulla ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione.

La Commissione approva, quindi, l'ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione, che assume il numero 8-00054.

7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00055*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata il 29 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una nuova versione della risoluzione in discussione; in quella occasione, il rappresentante del Governo ha fatto presente di ritenere opportuno svolgere ulteriori riflessioni in ordine agli impegni contenuti nell'atto di indirizzo in titolo, chiedendo conseguentemente – come nel caso della risoluzione prima in discussione – un rinvio della deliberazione di competenza della Commissione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che il Governo, a seguito dell'istruttoria svolta, sarebbe disponibile esclusivamente ad accogliere un impegno all'apertura di un tavolo tecnico di confronto per lo studio di eventuali soluzioni, tecnicamente praticabili, sull'argomento oggetto dell'atto di indirizzo in titolo.

Massimo VANNUCCI (PD), cofirmatario dell'atto di indirizzo in discussione, presenta – al fine di tenere conto delle indicazioni testé fornite dal rappresentante del Governo – un'ulteriore nuova versione della risoluzione in titolo (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un orientamento favorevole sulla ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione.

La Commissione approva, quindi, l'ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione, che assume il numero 8-00055.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla II Commissione sulla proposta di legge n. 2364, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, già approvata dal Senato, alla quale sono state abbinate diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare. Rileva, peraltro, che su tale proposta normativa, adottata dalla II Commissione come testo base, si è concluso nella seduta del 27 ottobre 2009 l'esame degli emendamenti, dalla cui approvazione è risultato un nuovo testo, inviato successivamente alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Fa presente che il provvedimento in esame si articola in due capi: il Capo I (articoli 1-12) novella la disciplina vigente in materia di usura ed estorsioni in relazione sia alle problematiche emerse dalla concreta applicazione delle leggi n. 108 del 1996 e n. 44 del 1999, sia alle risultanze delle audizioni svolte nella XV legislatura presso la Commissione Giustizia del Senato, prevedendo altresì misure che garantiscono il reinserimento dell'imprenditore vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale; il Capo II (articoli 13-27) introduce nell'ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le « crisi da sovraindebitamento », ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o micro-imprese (prevalentemente a carattere familiare), non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali, anche al fine di evitare che soggetti, anche non imprenditori, entrino nella morsa dell'usura.

Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, segnala che non si riscontrano disposizioni di specifico interesse; rileva, tuttavia, che il Capo II, disciplinando una nuova tipologia di concordato suscettibile di riguardare anche famiglie o micro-imprese, potrebbe anche incidere su ambiti legati al versante del personale impiegato presso queste ultime. Come già osservato dalla X Commissione, già espressasi in sede consultiva sul provvedimento, ravvisa pertanto l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito l'indicazione delle necessarie tutele in favore dei dipendenti delle imprese che accedono alla nuova procedura concorsuale, prevedendo in particolare la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, considerato anche che le citate imprese contribuiscono ai versamenti nei confronti di tale Fondo.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, propone di formulare una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*), al fine di tutelare i lavoratori dipendenti delle imprese che accedono alla nuova tipologia di concordato.

Maria Grazia GATTI (PD) chiede alla presidenza e all'intera Commissione di valutare l'ipotesi di rinviare, anche a breve, la deliberazione di competenza sulla proposta di parere del relatore, attesa l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine alle problematiche poste dal provvedimento in questione.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudicata condivisibile l'esigenza testé prospettata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, facendo presente che essa sarà nuovamente convocata per la mattina di domani, mercoledì 11 novembre 2009.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, in ordine al quale la stessa XII Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti nella seduta del 27 ottobre 2009, inviando un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi. Segnala, al riguardo, che tale provvedimento, intervenendo in materie riconducibili alla competenza legislativa concorrente, di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione – tutela della salute e delle professioni – mira ad introdurre alcuni principi fondamentali in materia di Servizio Sanitario Nazionale, volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali delle Aziende sanitarie regionali, nonché attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 5, 8, 9 e 10.

Ritiene necessario preliminarmente menzionare l'articolo 5, che prevede che gli strumenti per la valutazione dei direttori di struttura complessa e dei direttori di dipartimento sono definiti dalle regioni, stabilendo, tra l'altro, che tra di essi sono inclusi anche gli indici di soddisfazione degli utenti.

Segnala poi l'articolo 8, che fissa al settantesimo anno di età il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, compresi i responsabili di struttura complessa, prevedendo specifiche disposizioni in materia di collocamento a riposo o fuori ruolo dei professori universitari, che possono comunque continuare a svolgere l'attività di ricerca se impegnati in specifici progetti di ricerca clinica sia di carattere nazionale che internazionale. Fa notare che l'articolo in esame prevede altresì una modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008, stabilendo che le disposizioni in materia di risoluzione unilaterale da parte delle pubbliche amministrazioni del rapporto con i dirigenti con anzianità contributiva di 40 anni non si applichino ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale; con tale intervento, pertanto, la deroga oggi prevista per i soli primari viene estesa a tutto il personale medico.

Mette poi in evidenza l'articolo 9, che prevede che siano le regioni a disciplinare l'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario, nonché le relative modalità di esercizio, nel rispetto di taluni principi fondamentali, tra i quali si segnala l'unicità del rapporto di impiego con il Servizio sanitario nazionale. Fa notare che tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il Servizio sanitario nazionale, ma compatibile con l'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente, purché espletata fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie e all'esterno delle stesse (con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale), nel rispetto dei principi di universalità ed equità che regolano il Servizio sanitario nazionale e attraverso modalità – definite in sede regionale – che assicu-

rino un equilibrato rapporto con le attività istituzionali, anche al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa (al riguardo, alle regioni vengono riconosciute funzioni di monitoraggio e controllo per il rispetto di tali principi). Il dirigente medico e sanitario può scegliere di svolgere l'attività libero-professionale con rapporto esclusivo, in presenza di attività intramuraria, anche allargata, o con rapporto non esclusivo. In proposito, rileva che, ai sensi della disciplina vigente — articolo 15-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni — i dirigenti del ruolo sanitario possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con la facoltà di ripristinare quello esclusivo. Osserva che la scelta del rapporto non esclusivo determina la perdita dei benefici economici previsti — ai titolari di rapporto esclusivo è riconosciuto, infatti, un trattamento economico aggiuntivo previsto dai contratti collettivi di lavoro — ma non preclude la direzione di strutture semplici e complesse.

Segnala che il citato articolo 9 della proposta normativa in questione, inoltre, tra i principi fondamentali circa le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, prevede che la tariffa professionale per tale attività sia definita, previo accordo-quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d'intesa con l'azienda, e che ai dirigenti con rapporto esclusivo è attribuita un'indennità esclusiva nella misura prevista dai contratti collettivi di settore.

Menziona, infine, l'articolo 10, che reca disposizioni in materia di libera professione degli operatori sanitari non medici, che può essere esercitata in forma intramuraria ed allargata al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.

In conclusione, preso atto delle norme di interesse della XI Commissione, si ri-

serva di formulare, in occasione della prossima seduta, una proposta di parere, che possa eventualmente dare conto di utili elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, anche alla luce degli spunti che potranno emergere dal dibattito.

Giuliano CAZZOLA (PdL) esprime forti perplessità su taluni aspetti del provvedimento in esame concernenti le norme di diretto interesse della XI Commissione, sulle quali riterrebbe opportuno conoscere anche l'orientamento del Governo. Si riferisce, in particolare, all'articolo 8, nella parte in cui si prevede un innalzamento al settantesimo anno di età del limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, e soprattutto al comma 2-*bis* del citato articolo 8, laddove si prevede che le disposizioni in materia di risoluzione unilaterale da parte delle pubbliche amministrazioni del rapporto con i dirigenti con anzianità contributiva di 40 anni non si applichino ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Ritiene, al riguardo, irragionevole estendere a tutto il personale medico una deroga, allo stato prevista solamente per i primari, dal momento che in tal modo verrebbero a configurarsi delle vere e proprie « nicchie » di privilegio tra settori diversi dell'occupazione.

Dopo essersi interrogato sull'esatta portata del comma 2 del medesimo articolo 8, giudica poi discutibile il contenuto dell'articolo 10 del provvedimento in esame, che estende al personale non medico la possibilità di svolgere attività libero professionale nelle strutture sanitarie pubbliche. In proposito, ritiene poco opportuno che si mettano a disposizione di un'attività privata locali e strumenti necessari per l'assolvimento di un servizio di carattere pubblico, paventando il rischio che si sottraggano risorse utili alla collettività per il soddisfacimento di interessi di natura privatistica.

Esprime, infine, forti dubbi sulle forme che potrà assumere l'attività libero pro-

fessionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, previste all'articolo 9, a suo avviso collocate in una casistica eccessivamente variegata e complessa.

In conclusione, auspica un intervento chiarificatore del relatore e – se possibile – del Governo, che possa favorire il superamento delle problematiche appena evidenziate.

Marialuisa GNECCHI (PD) dichiara di essere pienamente d'accordo con le considerazioni testé svolte dal deputato Cazola, facendo presente che non si riesce a comprendere il disegno complessivo che il Governo e la maggioranza mirano a perseguire in materia di età pensionabile e svolgimento di attività libero professionali, tematiche sulle quali ritiene si intervenga con norme settoriali e non coordinate tra di loro, troppo spesso frutto di iniziative assunte da Commissioni di settore, che non hanno la piena consapevolezza della complessità delle disciplina normativa di carattere previdenziale.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, in ordine alla norma che dispone l'innalzamento a 70 anni del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale – disposizione, peraltro, già vigente per taluni dirigenti del comparto – fa notare che l'andamento con cui si sviluppa la carriera del personale

medico, che entra nel pieno della sua attività più tardi rispetto agli altri lavoratori (considerato il lungo periodo di formazione universitaria e di specializzazione a cui esso è tenuto), giustifica una previsione di tale portata, che giudica pertanto legittima e corretta.

Marialuisa GNECCHI (PD) ribadisce che si registra la totale mancanza di coerenza negli interventi posti in atto dal Governo sulla materia in esame, testimoniata, ad esempio, dalla confusione generata – con successivi e contraddittori atti legislativi – in ordine all'applicazione dei criteri relativi alla risoluzione unilaterale da parte delle pubbliche amministrazioni, per raggiunti limiti di età, del rapporto di lavoro con talune categorie di lavoratori.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle rilevanti questioni emerse nel corso del dibattito odierno, ritiene opportuno concedere alla Commissione tempi congrui per lo svolgimento degli opportuni approfondimenti, prospettando il differimento della deliberazione di competenza alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

i casi di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale, nonostante i ripetuti pronunciamenti della Corte di Cassazione, non appaiono rari e richiedono, forse, un pronunciamento chiaro e definitivo al riguardo, al fine di superare inutili e costosi contenziosi;

come noto, in virtù dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti esercenti attività commerciali, qualora « esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente »;

la problematica in oggetto interessa, in particolare, i soci delle società a responsabilità limitata che svolgono presso una stessa azienda la duplice attività di amministratore e di lavoratore. Infatti, l'INPS, in taluni casi, interpreta la citata disposizione escludendo la doppia iscrizione solo se le due forme di assicurazione risultino incompatibili tra loro, ad esempio considerando compatibile l'iscrizione alla Gestione Commercianti e l'iscrizione alla Gestione Separata, ma tale orientamento appare non coerente con quanto statuito dalla Corte di Cassazione, laddove si è

ribadito che la funzione della norma è quella di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, ravvisando che rispetto alla Gestione Commercianti, anche la Gestione Separata costituisca « forma diversa di assicurazione obbligatoria »;

l'obbligo previdenziale presso l'INPS, relativo a detti soggetti, è stato finora regolato mediante l'iscrizione sia alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, per quanto concerne l'attività di lavoratore, sia attraverso l'iscrizione alla Gestione separata, ex articolo 2, comma 1, legge n. 335 del 1995, per ciò che concerne l'incarico di amministratore. Si ritiene, infatti, che la contemporanea iscrizione di un soggetto alle due citate gestioni non sia in contrasto con il comma 208 della legge n. 662 del 1996 recante « Misure di armonizzazione della finanza pubblica », in ragione di un doppio ordine di motivazioni. In primo luogo, la legge n. 335 del 1995 prevede che l'obbligo contributivo alla gestione separata discenda dal reddito realizzato e l'iscrizione alla predetta gestione non richieda il requisito della prevalenza dell'attività previsto per altre Gestioni di lavoratori autonomi laddove sono, appunto, imposti dalla legge i caratteri della prevalenza e dell'abitudine. Inoltre, in presenza di duplice attività, l'iscrizione alle due gestioni non concretizza una « doppia contribuzione » poiché i due diversi redditi sono sottoposti, ciascuno singolarmente, a contribuzione verso la gestione previdenziale competente;

attualmente la problematica è all'attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite che esaminerà la materia al fine di pervenire ad una definitiva e univoca conclusione;

il tema, inoltre, è stato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-00984 ed il Governo, in occasione della risposta, ha garantito massimo impegno di approfondimento delle competenti Direzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle more delle decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite;

allo stesso modo per gli agenti, rappresentanti e intermediari del commercio sussiste l'obbligo per legge a versare importi contributivi, sia all'INPS che al-

l'Enasarco e che l'1 per cento versato a quest'ultimo ente è di fatto a fondo perduto, perché nella generalità dei casi è difficile che gli iscritti possano maturare i requisiti utili per ottenere le prestazioni previste. Tale fatto è stato peraltro oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-01338 tutt'ora in attesa di risposta,

impegna il Governo

a promuovere un'azione di indirizzo nei confronti dell'INPS, una volta acquisita la decisione che sarà assunta in materia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

(8-00054) « Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci ».

ALLEGATO 2

7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,
premessi che:

nel quadro delle procedure di mobilità intercompartimentale, previste nell'intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali sottoscritta il 10 dicembre 1997, allo scopo di valorizzare la funzione dei docenti e del loro ruolo nella società, nonché in relazione alle linee di indirizzo delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, tendenti a ridurre le situazioni di esubero del personale della scuola, si è provveduto, con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, a disciplinare le modalità di trasferimento del personale scolastico, in possesso di specifici requisiti, alle dipendenze dell'INPS, in funzione delle vacanze di posti disponibili, segnalate dall'Ente stesso;

ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata ordinanza ministeriale, il docente collocato nei ruoli dell'INPS, alla VII qualifica funzionale, aveva diritto a conservare «l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS»;

al momento del transito all'INPS dei 799 docenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale, è stato loro attribuito un assegno *ad personam*, che garantiva il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;

l'INPS sta ora provvedendo al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto; tale riassorbimento ha interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio (RIA);

il personale interessato ha instaurato un contenzioso contro l'istituto richiedendo, tra l'altro, l'estrapolazione della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;

l'INPS ha formalmente risposto che l'istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato. Pertanto, l'assegno *ad personam* corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;

tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, cui la «Funzione pubblica» aveva rimesso il parere, il quale, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e

quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;

la mancata effettuazione, imputabile al MIUR, della distinzione tra importo della RIA e dello stipendio tabellare, sta comportando gravi conseguenze ai danni dei 799 docenti che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale previste dall'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, i quali oltre al riassorbimento dell'assegno ad personam, che prevede la restituzione di somme considerevoli oscillanti tra i 20.000 e i 30.000 euro, sono costretti a subire il riassorbimento della RIA e l'azzeramento dell'anzianità maturata nel corso degli anni di lavoro presso il Ministero della pubblica istruzione;

allo stesso modo un caso analogo di contenzioso dovuto alla mancata corretta applicazione della determinazione della RIA, che rischia di ripercuotersi negativamente sull'Erario, è rappresentato da quello degli ispettori dell'allora Ministero della pubblica istruzione, già divisi in ispettori tecnici periferici e ispettori tecnici centrali, che vennero inquadrati nel ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici, e ottennero la qualifica di dirigenti superiori, con l'articolo 5 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito dalla legge n. 417 del 1989 (la denominazione venne sostituita da quella di dirigenti tecnici con decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000);

con l'inquadramento nella qualifica dirigenziale veniva attribuito il 50 per cento dell'importo delle classi di stipendio maturate per il servizio effettivamente svolto nella qualifica di provenienza (articolo 4 del decreto-legge 681 del 1982, come modificato dalla successiva legge di conversione n. 869 del 1982, recante «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato»);

il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, relativo al

quadriennio 1994-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997, istituiva la Ria (retribuzione individuale di anzianità), decorrente dal 1° gennaio 1997, costituita dal valore degli aumenti biennali e dei loro ratei maturati al 31 dicembre 1996, come voce strutturale della retribuzione nella qualifica unica dirigenziale (articolo 41);

la Ria risentiva della valutazione del 50 per cento dello sviluppo economico nella qualifica precedente;

sussisteva un'oggettiva disparità tra coloro che erano stati immessi nel ruolo unico nazionale dai precedenti ruoli degli ispettori (in genere con servizio limitato a qualche anno dell'intera carriera professionale) e coloro che vi accedevano direttamente con i nuovi concorsi (direttori didattici e presidi, con servizio in genere maggiore, o docenti, per lo più con servizio ancora più prolungato). Infatti la diversa durata della permanenza nella «qualifica di provenienza» si traduceva in un differenziale retributivo, utile per il nuovo inquadramento, che penalizzava chi aveva una carriera migliore;

a tale disparità intendeva rimediare la legge n. 124 del 1999 che, al comma 12 dell'articolo 11, stabiliva che la Ria dovesse essere rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, col procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 (cioè col riconoscimento dell'intera anzianità giuridica ed economica);

tale beneficio era limitato ai soli ispettori già in servizio al momento dell'istituzione del ruolo unico, a quelli nominati successivamente continuava ad applicarsi il 50 per cento dell'incremento retributivo nella qualifica precedente;

il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I, per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001, rendeva utile, per la Ria, il 100 per cento dell'incremento retributivo raggiunto (articolo 40, comma 4: «All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale (.....) è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento»);

alle richieste degli ispettori vincitori di concorso nominati dopo l'istituzione del ruolo unico (decreto-legge n. 357 del 1989) e prima della decorrenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, di applicazione del beneficio, il MIUR rispondeva negativamente, ritenendo che questo dovesse valere solo per i nominati, a partire dalla stessa decorrenza;

questi ispettori (ora « dirigenti tecnici ») avrebbero mantenuto così una Ria dimezzata rispetto sia ai colleghi già in servizio nel 1989, sia a quelli nominati (senza aver vinto il concorso, ma in quanto « idonei », in base all'articolo 10 della legge n. 124 del 1999; o senza avervi neppure partecipato, secondo lo spoils system introdotto dalla legge n. 145 del 2002) dopo il 1° gennaio 1998. Ciò con palese violazione dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (« Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi »), e ignorando che la dichiarata provvisorietà della parte di retribuzione già determinata in base al decreto-legge n. 681 del 1982 veniva superata dell'articolo 40, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;

anche tale situazione, così come quella sopra esposta relativa al personale della scuola, trasferito alle dipendenze dell'INPS con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, ha generato l'instaurarsi di numerose cause civili promosse dagli interessati presso i Giudici del lavoro in tutte le sedi regionali di servizio, a partire dal 2002 e tuttora in corso nei vari gradi di giudizio;

le sentenze finora pronunciate non sono univoche, ma in prevalenza favorevoli ai ricorrenti (Giudici del lavoro di Roma, Napoli, Bologna, Firenze; Corti di appello di Torino e Cagliari; contrarie quelle delle Corti di appello di Milano e Trieste);

diversi sono anche i criteri di determinazione della Ria affermati dai giudici, che seguono o la legge n. 124 del 1999 o il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;

le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie (qualcuno, nel frattempo, è deceduto; altri, demoralizzati, hanno abbandonato la contesa);

il Miur, che in tali giudizi appare la parte sempre più soccombente, ha il carico aggiuntivo delle rilevanti spese processuali e dell'aumento degli interessi sulle somme dovute,

impegna il Governo

ad assicurare l'apertura di un tavolo di confronto tra le amministrazioni coinvolte e le parti interessate, al fine di mettere allo studio eventuali soluzioni che – ove giudicato possibile e tecnicamente praticabile – favoriscano, da un lato, una verifica della esatta determinazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e, dall'altro, una valutazione circa la sua distinzione dallo stipendio tabellare, anche al fine di evitare l'insorgenza di contenziosi legali, con conseguente e possibile danno per l'Erario, da parte del personale di cui in premessa.

(8-00055) « Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci ».

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (C. 2364 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2364, già approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento », come risultante dalle modifiche apportate in sede referente, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638;

considerato positivamente che il provvedimento interviene in una materia delicata quale quella dell'indebitamento, provocato da usura o da altre cause, anche al fine di garantire il reinserimento dell'imprenditore vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale;

preso atto che al Capo II si prevede l'introduzione di una nuova tipologia di concordato, relativa alle cosiddette « crisi da sovrindebitamento », cioè le crisi di

liquidità del singolo debitore, che si tratti di famiglie o di imprenditori non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le necessarie tutele in favore dei dipendenti delle imprese che accedono alla nuova procedura concorsuale di cui al Capo II, anche mediante l'introduzione di una specifica disposizione che preveda la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni.